

Id: 37847

TRIENNIO 2022-2024 - CCNL AREA 27.2.2026 –A quali dirigenti dell’Area sanità, a decorrere da quando e in relazione allo svolgimento di quali funzioni deve essere corrisposta l’indennità di polizia giudiziaria (UPG)? L’attribuzione dell’indennità comporta un correlato specifico debito orario?

L’art. 19 del CCNL 27/2/2026, che ha sostituito l’art. 81 del CCNL 23/1/2024, ha corretto e integrato il predetto articolo per precisare che l’indennità di polizia giudiziaria deve essere corrisposta ai dirigenti destinatari della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Vi sono infatti dirigenti cui la predetta qualifica è attribuita “ope legis”, come nel caso dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione delle tre aree disciplinari dei servizi veterinari e dei servizi medici di igiene degli alimenti e nutrizione, in quanto svolgano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 27/2021, così come nel caso dei dirigenti dei servizi di igiene e sanità pubblica che svolgano talune delle funzioni di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 616/1977. Nel caso dei dirigenti dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro la predetta qualifica viene invece conferita dall’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 833/1978; ne consegue che, se a questi ultimi l’indennità in questione può essere corrisposta solo dopo la menzionata formale attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, negli altri casi spetta invece all’Amministrazione datrice accertare, sin dal primo giorno di lavoro, se il dirigente svolga le specifiche attività e/o funzioni e, in caso positivo, corrispondere da tale data l’indennità di UPG. Alla retribuzione dell’indennità di UPG, trattandosi pertanto di emolumento indennitario correlato a specifica situazione giuridica, non è previsto correlato debito orario da rendersi da parte del dirigente destinatario.